

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3964 del 26/08/2020
Oggetto	ADOZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma semplificata e modalità asincrona. Ditta: Tecno Meccanica Emiliana S.r.l. Attività: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI MECCANICI svolta in comune di calendasco
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4064 del 24/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TECNO MECCANICA EMILIANA S.R.L.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI MECCANICI SVOLTA IN COMUNE DI CALENDASCO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

1. l'istanza presentata dalla ditta TECNO MECCANICA EMILIANA S.R.L. (c.f. 01170200339) al SUAP del Comune di Calendasco il 16.3.2020, trasmessa dallo stesso a questa Agenzia con nota n. 2123 del 17.3.2020 ed acquisita al prot. Arpae n. 42149 di pari data, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di progettazione, costruzione, riparazione e commercializzazione di componenti meccanici svolta nello stabilimento sito in comune di Calendasco loc. zona Industriale Ponte Trebbia via Milano n. 11 e via Ancona n. 15. Il titolo richiesto con l'istanza di AUA è il seguente:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. la nota n. 2788 del 8.4.2020 (prot. Arpae n. 52493 del 8.4.2020) con cui il SUAP presentava documentazione integrativa della ditta;
3. la nota n. 68547 del 8.5.2020 con cui Arpae provvedeva a richiedere documentazione integrativa nell'ambito della conferenza di servizi asincrona;
4. la documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae n. 78540 del 29.5.2020;
5. la nota n. 90709 del 24.6.2020 con cui Arpae evidenziava che quanto prodotto risultava incompleto e impreciso;
6. la conseguente documentazione della ditta acquisita al prot. Arpae n. 78540 del 29.5.2020;

Preso atto che:

- l'istanza riguarda l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di saldatura svolte all'interno del capannone situato in Calendasco via Ancona, 15 e derivanti dalle attività di officina meccanica all'interno del capannone situato in Calendasco via Milano, 11;
- le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura risultavano già autorizzate dalla Provincia di Piacenza con DD n. 2164 del 2.12.2009 per la sede operativa di Calendasco via Trebbia n. 21. Tale attività risulta trasferita interamente in Calendasco via Ancona n. 15;
- Le lavorazioni presso l'officina meccanica in via Milano n. 11 vengono eseguite tramite macchine a controllo numerico come centri di lavoro, fresalesatrici, torni e rettifiche. Non essendo le emissioni presidiate direttamente, gli inquinanti saranno espulsi tramite estrattori a tiraggio naturale che captano gli inquinanti all'interno dell'officina meccanica (E4 - E5 - E6 - E7);
- Nel reparto carpenteria in via Ancona n. 15 vengono eseguite operazioni di assemblaggio e saldatura. Per le attività di saldatura saranno presenti n. 3 postazioni di saldatura con bracci di aspirazione che convogliano gli inquinanti alle singole emissioni E1, E2 e E3;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;
- viene dichiarato un utilizzo di olio emulsionabile di 50 kg/anno nel capannone di Via Ancona n. 15, mentre il quantitativo di olio emulsionabile impiegato nel capannone di via Milano n. 11 è pari a 2200 kg/anno;
- l'utilizzo di olio emulsionabile nel capannone di via Ancona n. 15 riguarda la lubrificazione della lama di un seghetto a nastro posizionato internamente. L'utilizzo del seghetto a nastro risulta essere sporadico e non continuativo: ci sono giornate in cui il seghetto non viene utilizzato e giornate, indicativamente 1 volta alla settimana in cui può funzionare un massimo di 4 ore al giorno, non continuativamente, pertanto il gestore ritiene che l'emissione diffusa sia trascurabile e tecnicamente non convogliabile;
- nel capannone di via Milano, 11 vengono eseguite lavorazioni meccaniche attraverso macchinari come centri di lavoro, fresalesatrici, torni. I centri di lavoro a controllo numerico operano a ciclo chiuso: l'emulsione viene recuperata nelle vasche sottostanti le macchine, ripescata da una pompa, opportunamente filtrata e nuovamente spinta nel mandrino. I centri di lavoro sono inseriti all'interno di carene di protezione che li isolano rispetto all'ambiente di lavoro evitando così la dispersione di nebbie oleose, se non durante l'apertura del portellone del macchinario per prelevare il pezzo lavorato. Gli addetti sono stati formati dall'azienda nell'attendere qualche istante prima di aprire il portellone del macchinario una volta terminata la lavorazione in attesa che l'emulsione si depositi. Presso i centri di

lavoro viene utilizzata la maggiore quantità di olio emulsionabile, circa il 70%. Anche le fresalesatrici operano a ciclo chiuso ma senza essere isolate rispetto all'ambiente di lavoro, per questo motivo nelle loro vicinanze sono stati installati dei torrini di ventilazione compatibilmente con la struttura del capannone; tali torrini sono installati a muro su due lati del capannone e vengono azionati manualmente dagli addetti in modalità aspirazione, con l'aria che viene aspirata dall'interno verso l'esterno, quando sono in funzione più macchinari contemporaneamente. Due torrini (E6 - E7) sono posizionati immediatamente al di sopra delle fresalesatrici, mentre i torrini sul lato opposto (E4 - E5) sono predisposti per presidiare la zona centrale del capannone. Presso le fresalesatrici viene utilizzato circa il 30 % dell'olio emulsionabile consumato nel capannone di Via Milano n. 11. Spesso le fresalesatrici eseguono lavori a secco, senza l'utilizzo di emulsione. I torni presenti all'interno del capannone di lavorazione vengono utilizzati sporadicamente. Viene precisato che nell'arco della giornata lavorativa i macchinari non lavorano tutti insieme contemporaneamente e alcune macchine risultano ferme per preparazione programmi, attrezzamento in vista di un nuovo lavoro, manutenzione, ecc. Per i motivi sopra esposti il richiedente ritiene che le lavorazioni descritte passano generare scarse emissioni diffuse di nebbie oleose e che la convogliabilità delle emissioni diffuse risulti di difficile attuazione a causa della disposizione dei macchinari e della struttura del capannone che presenta un importante dislivello tra il piano di lavoro e il tetto, difficilmente raggiungibile tramite canalizzazioni;

- relativamente al capannone di Via Milano n. 11 il richiedente si impegna ad effettuare campionamenti ambientali delle nebbie oleose finalizzati alla verifica dell'entità della eventuale emissione diffusa di tale inquinante;

Dato atto che il SUAP, ha trasmesso la pratica oggetto dell'istanza del predetto gestore riguardante esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale non rilevando la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre l'AUA e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente;

Considerato che:

- ✓ con nota prot. n. 51815 del 07/04/2020 di Arpaè è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 59/2013;
- ✓ con nota prot. n. 56234 del 17/04/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ✓ con nota prot. n. 68547 del 11/05/2020 sono state richieste integrazioni all'istanza sopraccitata;
- ✓ con nota prot. n. 79865 del 03/06/2020 sono state trasmesse le integrazioni all'istanza, prodotte dalla ditta e acquisite al prot. n. 78540 del 29/05/2020;
- ✓ con nota prot. n.88071 del 18/06/2020 sono state richieste ulteriori integrazioni all'istanza sopraccitata;
- ✓ con nota prot. n. 97136 del 07/07/2020 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni all'istanza, prodotte dalla ditta e acquisite al prot. n. 90709 del 24/06/2020;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, null'osta, autorizzazioni di seguito elencati e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. nota prot. n. 106526 del 21/07/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
2. nota prot. n. 86190 del 8.8.2020 (prot. Arpaè n. 115220 del 10.8.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - in relazione alle attività di carpenteria (sede di v. Ancona, 15), si ritiene necessario che ogni singola postazione di saldatura debba garantire una portata non inferiore a 1800 mc/h (Industrial Ventilation), in quanto si ritiene difficilmente applicabile/gestibile dal lavoratore, così come riportato nella documentazione prodotta, una distanza inferiore ai 30 cm tra la cappa e il punto di produzione dell'inquinante;

- in merito alle attività dell'officina meccanica (sede di v. Milano, 11), le modalità di utilizzo delle macchine utensili, in considerazione della possibile formazione di emissioni di nebbie oleose, non devono modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro, inoltre la valutazione dei rischi deve definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse, escludendo il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva con ventilazione a tiraggio naturale in presenza di sostanze cancerogene e mutagene;

Atteso che il Comune di Calendasco, in qualità di Ente partecipante alla Conferenza dei servizi di che trattasi, indetta con nota 56234/2020, non ha trasmesso le proprie determinazioni relativamente alla decisione oggetto della Conferenza, pertanto si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 14 della L.241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisa art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TECNO MECCANICA EMILIANA S.R.L. (c.f. 01170200339), per l'attività di progettazione, costruzione, riparazione e commercializzazione di componenti meccanici svolta nello stabilimento sito in comune di Calendasco loc. zona Industriale Ponte Trebbia via Milano n. 11 e via Ancona n. 15. L'AUA comprende il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

Capannone via Ancona n. 15

EMISSIONE N. E1 SALDATURA 1

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	180 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E2 SALDATURA 2

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	180 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E3 SALDATURA 3

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	180 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Emissione diffusa da seghetto a nastro

Capannone via Milano n. 11

EMISSIONE DIFFUSA E4 VENTILATORE

EMISSIONE DIFFUSA E5 VENTILATORE

EMISSIONE DIFFUSA E6 VENTILATORE

EMISSIONE DIFFUSA E7 VENTILATORE

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse; qualora la distanza tra la cappa aspirante ed il punto di produzione degli inquinanti sia maggiore di 30 cm, la portata di E1, E2 ed E3 deve essere non inferiore a 1800 m³/h fermo restando che i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- b) i camini di emissione, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per E1, E2 ed E3 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il consumo massimo annuo di filo per saldatura è pari a 1150 Kg/anno;
- i) i consumi dei prodotti per saldatura ed i consumi dell'olio emulsionabile, distinti per capannone, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- m) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento:
 - i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E1, E2 ed E3 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti ed alla determinazione della portata;
 - l'esito dei campionamenti ambientali delle nebbie oleose finalizzati alla verifica dell'entità della eventuale emissione diffusa di tale inquinante che il gestore si è impegnato ad effettuare nel capannone di Via Milano n. 11;

3. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- l'AUA che sarà rilasciata dal SUAP sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui alla Determina Dirigenziale n. 2164 del 2.12.2009 della Provincia di Piacenza relativa alla sede operativa di Calendasco via Trebbia n. 21;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.